



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI NOVARA**

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati

dr.ssa **Angela M. NUTINI** - Presidente

dr.ssa **Simona GAMBACORTA** - Giudice relatore

dr.ssa **Federica PROFUMIERI** - Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero **2698/2010** promossa da:

**ROSSO S.R.L.** elettivamente domiciliata in Novara, via San Bernardino da Siena n. 2/e presso lo studio dell'Avv. Piero Pollastro che la rappresenta e difende giusta delega a margine dell'atto di citazione

**parte attrice**

**CONTRO**

**SO.GE.P.I.M. s.a.s. di Micheli Antonio & c., MICHELI Antonio, LEONETTI Francesca, LEONETTI Giuseppe, MICHELI Elisa, SACCHI Maria** elettivamente domiciliati in Novara, via Mossotti n. 18 presso lo studio dell'Avv. Antonio Costa Barbè che li rappresenta e difende giusta delega a margine alla comparsa di costituzione e risposta

**parte convenuta**

Oggetto: azione revocatoria ed azione di riduzione in surrogatoria

\*\*\* \*\*

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Per parte attrice:** *Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, piaccia all'Ill.mo Tribunale:*

**NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE:**

a) *dichiarare tenuti e, conseguentemente, condannare in solido So.ge.p.i.m. s.a.s., in qualità di debitore principale, Micheli Antonio e Leonetti Francesca, in qualità di fideiussori del debitore principale, a versare a Rosso*

*s.r.l. la capital somma di € 153.304,54, oltre interessi convenzionali su tale somma, al tasso stabilito dalla L. 231/2002, dal 15.7.2010 (giorno successivo all'ultimo versamento in acconto effettuato dai debitori) al saldo, ed oltre agli interessi maturati sino al 14.7.2010 sulle somme nel tempo dovute in forza dell'originario debito e dei versamenti in acconto nel tempo effettuati dai debitori, interessi da calcolarsi al tasso legale sino alla data del 6.4.2005 (data di non contestata stipula di pattuizione scritta contenente previsione di imputazione di interessi a tasso convenzionale) e, dal 7.4.2005, al tasso stabilito dalla L. 231/2002, come convenzionalmente pattuito, il tutto con imputazione degli acconti prima agli interessi medio tempore maturati, a norma dell'art. 1194 c.c, e, poi, al capitale;*

*b) dichiarandone sussistenti i presupposti di legge, accogliere l'azione attorea proposta a norma dell'art. 524 c.c. e/o dell'art. 2901 c.c., e conseguentemente revocare, dichiarandola inefficace nei confronti di Rosso s.r.l., la dichiarazione di "piena ed integrale adesione" alle disposizioni testamentarie di Leonetti Riccardo e la conseguente rinuncia "a qualsiasi azione od eccezione anche di riduzione che potesse spettare" espresse da Leonetti Francesca e consacrate in "Verbale di deposito e pubblicazione di testamento olografo con adesione alle disposizioni testamentarie (Successione di Leonetti Riccardo)" a rogito Notaio Cafagno in data 3.3.2009 (Rep. n. 50037- racc. n. 14938);*

*c) dichiarandone, in primo luogo, sussistenti i presupposti di legge, accogliere l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie per violazione dei diritti della quota di legittima, proposta da Rosso s.r.l., in persona dell'Amministratore Unico, Geom. Bruno Rosso, corrente in Milano, Piazza Borromeo, 1, C.F. 01766100034, in surrogazione della legittimaria e propria debitrice Francesca Leonetti, nata a Suno, il 4.3.1944, residente in Novara, via La Giovane Italia, 1, C.F. LNT FNC 44C44 L0070, nei confronti di Leonetti Giuseppe, nato a Caprezzo, il 21.7.1947, residente in Novara, via La Giovane Italia, 1, C.F. LNT GPP 47L21 B694H, e Micheli Elisa, nata a Novara, il 14.7.1981, residente in Novara, via La Giovane Italia, 1, C.F. MCH LSE 81L54 F952I, relativamente alla istituzione del primo come erede universale e della seconda quale legataria della nuda proprietà di quota pari al 50% dell'appartamento distinto al NCEU di Novara, fg. 24, mapp. 727, sub.*

1, A2, vani 6,0, sito in Novara, via La Giovane Italia, 1, piano T-S1, il tutto come disposto in testamento olografo redatto in Novara l'1.8.2003 e pubblicato con "Verbale di deposito e pubblicazione di testamento olografo con adesione alle disposizioni testamentarie (Successione di Leonetti Riccardo)" a rogito Notaio Cafagno in data 3.3.2009 (Rep. n. 50037- racc. n. 14938) e, per l'effetto, dichiarato che dell'asse ereditario fanno parte i seguenti immobili: 1) quota pari al 50% di dell'immobile distinto al NCEU di Novara, fg. 24, mapp. 727, sub. 1, A2, vani 6,0, sito in Novara, via La Giovane Italia, 1, piano T-S1; 2) quota pari al 50% dell'appartamento distinto al NCEU di Novara, fg. 24, mapp. 727, sub. 2, A2, vani 9,5, sito in Novara, via La Giovane Italia, 1, piano T-S1; 3) quota pari al 50% di garage distinto al NCEU di Novara, fg. 24, mapp. 727, sub. 4, C6, mq 96, sito in Novara, via La Giovane Italia, 1, piano 1S; 4) quota pari al 50% di terreno distinto al NCT di Novara al fg. 24, mapp. 154, T, di are 1 e centiare 30; accertata la consistenza globale di quanto caduto in successione e dichiarata quale fosse la porzione disponibile e quella di legittima spettante a Leonetti Francesca; disposta la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie, senza distinguere tra eredi e legatari; verificata la possibilità di disporre o meno la riduzione del legato e della istituzione di erede con riferimento agli immobili di cui alle disposizioni testamentarie; dichiarato che la attribuzione alla debitrice ed erede legittimaria comporterebbe concreto pericolo che la debitrice, conseguito il vantaggio del proprio riaccrescimento patrimoniale, ne disponga immediatamente al fine di sottrarre il bene o il denaro all'esecuzione forzata, attribuire in proprietà a Rosso s.r.l., in persona dell'Amministratore Unico, Geom. Bruno Rosso, corrente in Milano, Piazza Borromeo, 1, C.F. 01766100034, la quota di legittima di competenza di Leonetti Francesca, se facilmente separabile, degli immobili come sopra individuati o, alternativamente, ricorrendone i presupposti di legge, condannare Leonetti Giuseppe e Micheli Elisa a versare direttamente all'attrice la somma equivalente alla liquidazione della quota di legittima spettante a Leonetti Francesca, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Novara la trascrizione della presente sentenza per il caso che si pronunci l'attribuzione diretta in proprietà di quote di immobili;

**NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA:**

a) *dichiarare tenuti e, conseguentemente, condannare in solido So.ge.p.i.m. s.a.s., in qualità di debitore principale, Micheli Antonio e Leonetti Francesca, in qualità di fideiussori del debitore principale, a versare a Rosso s.r.l. la capital somma di € 153.304,54, oltre interessi convenzionali su tale somma, al tasso stabilito dalla L. 231/2002, dal 15.7.2010 (giorno successivo all'ultimo versamento in acconto effettuato dai debitori) al saldo, ed oltre agli interessi maturati sino al 14.7.2010 sulle somme nel tempo dovute in forza dell'originario debito e dei versamenti in acconto nel tempo effettuati dai debitori, interessi da calcolarsi al tasso legale sino alla data del 6.4.2005 (data di non contestata stipula di pattuizione scritta contenente previsione di imputazione di interessi a tasso convenzionale) e, dal 7.4.2005, al tasso stabilito dalla L. 231/2002, come convenzionalmente pattuito, il tutto con imputazione degli acconti prima agli interessi medio tempore maturati, a norma dell'art. 1194 c.c. e, poi, al capitale;*

b) *dichiarandone sussistenti i presupposti di legge, accogliere l'azione attorea proposta a norma dell'art. 524 c.c. e/o dell'art. 2901 c.c., e conseguentemente revocare, dichiarandola inefficace nei confronti di Rosso s.r.l., la dichiarazione di "piena ed integrale adesione" alle disposizioni testamentarie di Leonetti Riccardo e la conseguente rinuncia "a qualsiasi azione od eccezione anche di riduzione che potesse spettare" espresse da Leonetti Francesca e consacrate in "Verbale di deposito e pubblicazione di testamento olografo con adesione alle disposizioni testamentarie (Successione di Leonetti Riccardo)" a rogito Notaio Cafagno in data 3.3.2009 (Rep. n. 50037- racc. n. 14938);*

c) *dichiarandone, in primo luogo, sussistenti i presupposti di legge, accogliere l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie per violazione dei diritti della quota di legittima, proposta da Rosso s.r.l., in persona dell'Amministratore Unico, Geom. Bruno Rosso, corrente in Milano, Piazza Borromeo, 1, C.F. 01766100034, in surrogazione della legittimaria e propria debitrice Francesca Leonetti, nata a Suno, il 4.3.1944, residente in Novara, via La Giovane Italia, 1, C.F. LNT FNC 44C44 L0070, nei confronti di Leonetti Giuseppe, nato a Caprezzo, il 21.7.1947, residente in Novara, via La Giovane Italia, 1, C.F. LNT GPP 47L21 B694H, e Micheli Elisa, nata a*

Novara, il 14.7.1981, residente in Novara, via La Giovane Italia, 1, C.F. MCH LSE 81L54 F952I, relativamente alla istituzione del primo come erede universale e della seconda quale legataria della nuda proprietà di quota pari al 50% dell'appartamento distinto al NCEU di Novara, fg. 24, mapp. 727, sub. 1, A2, vani 6,0, sito in Novara, via La Giovane Italia, 1, piano T-S1, il tutto come disposto in testamento olografo redatto in Novara l'1.8.2003 e pubblicato con "Verbale di deposito e pubblicazione di testamento olografo con adesione alle disposizioni testamentarie (Successione di Leonetti Riccardo)" a rogito Notaio Cafagno in data 3.3.2009 (Rep. n. 50037- racc. n. 14938) e, per l'effetto, dichiarato che dell'asse ereditario fanno parte i seguenti immobili: 1) quota pari al 50% di dell'immobile distinto al NCEU di Novara, fg. 24, mapp. 727, sub. 1, A2, vani 6,0, sito in Novara, via La Giovane Italia, 1, piano T-S1; 2) quota pari al 50% dell'appartamento distinto al NCEU di Novara, fg. 24, mapp. 727, sub. 2, A2, vani 9,5, sito in Novara, via La Giovane Italia, 1, piano T-S1; 3) quota pari al 50% di garage distinto al NCEU di Novara, fg. 24, mapp. 727, sub. 4, C6, mq 96, sito in Novara, via La Giovane Italia, 1, piano 1S; 4) quota pari al 50% di terreno distinto al NCT di Novara al fg. 24, mapp. 154, T, di are 1 e centiare 30; accertata la consistenza globale di quanto caduto in successione e dichiarata quale fosse la porzione disponibile e quella di legittima spettante a Leonetti Francesca; disposta la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie, senza distinguere tra eredi e legatari; verificata la possibilità di disporre o meno la riduzione del legato e della istituzione di erede con riferimento agli immobili di cui alle disposizioni testamentarie; attribuire in proprietà a Francesca Leonetti, nata a Suno, il 4.3.1944, residente in Novara, via La Giovane Italia, 1, C.F. LNT FNC 44C44 L0070, la quota di legittima spettante, se facilmente separabile, degli immobili come sopra individuati o, alternativamente, ricorrendone i presupposti di legge, condannare Leonetti Giuseppe e Micheli Elisa a versare direttamente alla medesima Leonetti Francesca la somma equivalente alla liquidazione della quota di legittima spettante, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Novara la trascrizione della presente sentenza per il caso che si pronunci l'attribuzione diretta in proprietà di quote di immobili;

*il tutto, comunque, con il favore delle spese, compreso il rimborso forfettario delle stesse nella misura del 12,5%, e competenze di giudizio e di quelle occorrente successivamente alla sentenza, onorario, IVA e C.P.A.P. compresi.*

**Per parte convenuta:** *Voglia l'Illustrissimo Giudice adito così provvedere:*

*Ad eccezione della domanda di cui alla voce NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE lettera a) di pagina 9 dell'atto di citazione, RESPINGERSI tutte le altre domande di cui alle conclusioni avversarie perche' infondate. Con vittoria di diritti, onorari, e spese di giudizio. Con ogni riserva istruttoria.*

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Rosso s.r.l., con citazione notificata il 4.8.2010, conveniva in giudizio So.ge.p.i.m. s.a.s., Antonio Micheli, Francesca Leonetti, Giuseppe Leonetti, Elisa Micheli, Maria Sacchi, affermando di essere creditrice di So.ge.p.i.m. s.a.s. (quale debitrice principale) e di Antonio Micheli e Francesca Leonetti (in qualità di fideiussori) per la somma di € 153.304,54 in forza di due scritture private, rispettivamente, del 1.7.2004 e del 6.4.2005.

L'attrice esponeva inoltre di aver appreso che Francesca Leonetti, intervenuta la morte del di lei padre, aveva prestato piena ed integrale acquiescenza al testamento con cui era stato nominato erede universale suo fratello Giuseppe Leonetti e le era stato attribuito il solo diritto di abitazione vitalizio sulla quota del 50% dell'alloggio dalla stessa abitato, la cui nuda proprietà era stata invece legata alla di lei figlia Elisa Micheli.

Tanto premesso, Rosso s.r.l. chiedeva la condanna solidale di So.ge.p.i.m. s.a.s., Antonio Micheli e Francesca Leonetti al pagamento della somma di € 153.304,54, nonché la revoca ai sensi dell'art. 524 c.c. ovvero 2901 c.c. dell'atto con cui Francesca Leonetti aveva prestato piena ed integrale adesione alle disposizioni testamentarie paterne e rinunciato all'azione di riduzione, dichiarando altresì di voler agire ex art. 2900 c.c. in surrogazione della debitrice Leonetti per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive dei diritti di legittimaria della stessa.

Si costituivano in giudizio So.ge.p.i.m. s.a.s., Antonio Micheli, Francesca Leonetti, Giuseppe Leonetti, Elisa Micheli e Maria Sacchi, i quali non contestavano il credito affermato da parte attrice; avversavano, invece, l'applicabilità dell'art. 524 c.c. al caso di specie perché norma non suscettibile

di interpretazione analogica; confutavano, altresì, la revocabilità della rinuncia all'azione di riduzione ai sensi dell'art. 2901 c.c. in quanto atto privo di carattere dispositivo. Concludevano chiedendo il rigetto delle domande attoree, fatta eccezione per la domanda di condanna al pagamento della somma di € 153.304,54.

Con ordinanza pronunciata all'udienza del 28.4.2011 il Giudice scrivente ingiungeva, ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., a So.ge.p.i.m. s.a.s., Antonio Micheli e Francesca Leonetti il pagamento della somma di € 153.304,54 e disponeva consulenza tecnica d'ufficio estimativa del patrimonio ereditario.

All'udienza del 10.12.2012 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

\*\*\* \*\*

Il credito affermato da parte attrice, pari ad € 153.304,54 oltre interessi legali sino al 6.4.2005 e, successivamente, interessi ex D. Lgs. 231/2002, non è mai stato contestato dai convenuti, che anzi nelle proprie conclusioni espressamente non si sono opposti all'accoglimento della domanda di condanna.

Per tali ragioni, So.ge.p.i.m. s.a.s., Antonio Micheli e Francesca Leonetti, in solido tra loro, devono essere condannati al pagamento, in favore di Rosso s.r.l., della somma di € 153.304,54 oltre interessi legali sino al 6.4.2005 e, successivamente, interessi ex D. Lgs. 231/2002.

\*\*\* \*\*

Parte attrice ha dichiarato di voler promuovere l'azione di riduzione in surrogatoria di Francesca Leonetti. La possibilità che il creditore agisca in riduzione surrogandosi al debitore è generalmente ammessa da dottrina e giurisprudenza, sulla base della concezione che il diritto di legittima non rientri nel novero dei c.d. diritti inerenti alla persona ma abbia natura patrimoniale, tesi che trova aggancio testuale nella previsione dell'art. 557 c.c. che riconosce la legittimazione attiva nell'azione di riduzione anche agli aventi causa dal legittimario, intesi come cessionari dal legittimario del diritto di conseguire la quota di riserva (si vedano, tra altre, Tribunale Lucca n. 864 del 2.7.2007; Tribunale Pesaro n. 604 del 11.8.2005; Tribunale Cagliari 14.2.2002).

Il Collegio condivide il suddetto orientamento.

Naturalmente, tuttavia, perché l'azione surrogatoria sia concretamente esperibile è necessario che ne ricorrano i relativi presupposti sanciti dall'art. 2900 c.c., primo fra tutti quello dell'inerzia del debitore, motivo per cui la giurisprudenza ha escluso la possibilità per il creditore di agire in riduzione surrogandosi al legittimario ove questi abbia rinunciato alla legittima, perché la rinuncia integra pur sempre un comportamento positivo del debitore di gestione dei propri interessi, sia pure di natura abdicativa, che rende quindi inconfigurabile il requisito dell'inerzia (cfr. Tribunale di Cagliari citato).

Consapevole di ciò, parte attrice ha chiesto che l'atto di rinuncia all'azione di riduzione da parte di Francesca Leonetti venga revocato ai sensi, alternativamente, degli artt. 524 – 2901 c.c. Infatti, una volta revocata la rinuncia, questa andrebbe considerata *tamquam non esset* nei confronti del creditore, sicché verrebbe meno l'ostacolo che si è visto impedire la concreta esperibilità dell'azione surrogatoria.

La revocabilità della rinuncia del legittimario all'azione di riduzione è questione controversa in dottrina e giurisprudenza.

Questo Collegio ritiene che la rinuncia del legittimario all'azione di riduzione sia atto revocabile attraverso il rimedio generale dell'art. 2901 c.c.

Non ritiene, al contrario, di poter ancorare la revocabilità della rinuncia in questione alla previsione dell'art. 524 c.c.

Ciò per la ragione che l'opinione dominante in dottrina e giurisprudenza riconosce alla norma in esame carattere eccezionale, con conseguente preclusione dell'interpretazione analogica. Si veda, in questo senso, Cass. Sez. II n. 20562/2008, che mette in evidenza l'eterogeneità dell'istituto della rinuncia all'eredità rispetto alla fattispecie della rinuncia all'azione di riduzione da parte del legittimario, perché quest'ultima, diversamente dalla prima, non ha l'effetto di impedire l'acquisto di una quota ereditaria, non essendo la quota legittima, prima dell'accoglimento dell'azione di riduzione, una quota effettiva dell'eredità, bensì meramente ideale.

Ma, ad avviso del Collegio, la revocabilità dell'atto di rinuncia all'azione di riduzione ai sensi dell'art. 524 c.c. va esclusa soprattutto perché, secondo l'indirizzo dottrinario preferibile, l'istituto ex art. 524 c.c. non è riconducibile al generale rimedio revocatorio, stante l'irrelevanza del requisito soggettivo della frode (in tal senso si esprime anche la Relazione del Ministro Guardasigilli al



codice civile n. 254), e perchè ex art. 524 c.c. i creditori esercitano un diritto proprio in via autonoma (quello di accettare l'eredità in nome e luogo del rinunciante), senza passare per la revoca della rinuncia del chiamato all'eredità, lì dove si è visto che, per i fini che interessano, ed in particolare in funzione dell'esercizio dell'azione surrogatoria, è necessario che l'iniziativa del creditore vada ad incidere precipuamente sulla rinuncia, rendendola *tamquam non esset* nei suoi riguardi, al fine di elidere l'ostacolo giuridico alla promuovibilità dell'azione surrogatoria.

Come si accennava sopra, va invece ammessa la revocabilità della rinuncia del legittimario all'azione di riduzione ai sensi dell'art. 2901 c.c.

Parte convenuta ha contrastato tale possibilità argomentando con il rilievo della mancanza di un atto dispositivo, tale non potendo qualificarsi la rinuncia in questione, non comportando il trasferimento di diritti già acquisiti al patrimonio del debitore.

Tale impostazione non può condividersi. La giurisprudenza ha costantemente dato un'interpretazione estensiva del requisito dell'atto dispositivo nell'ambito dell'azione revocatoria, fino a ricomprendervi anche l'atto abdicativo, in quanto atto comunque in grado di influire negativamente sul patrimonio del debitore.

Parte convenuta, peraltro, ha richiamato la pronuncia n. 10879/2007 della Corte di Cassazione dove, a proposito della revocabilità degli atti abdicativi, si opera la distinzione tra atti abdicativi che si ricollegano ad una posizione giuridica già potenzialmente acquisita, nei suoi elementi costitutivi, al patrimonio del rinunciante, e atti abdicativi che si concretano in una mera rinuncia ad una facoltà, per concludere che in tale ultima categoria rientrerebbe la rinuncia all'azione di riduzione, con conseguente irrevocabilità della rinuncia medesima.

Va peraltro osservato come proprio nella citata sentenza, la Corte di Cassazione esclude la revocabilità degli atti di rinuncia ad una facoltà, quando, per effetto di questa, *"non resta, comunque, modificato, né attivamente né passivamente, il compendio patrimoniale quo ante del debitore"*.

Ebbene, non pare al Collegio che la rinuncia all'azione di riduzione possa rientrare nella categoria delineata dalla Suprema Corte, se si considera che la

premessa da cui ha preso le mosse la presente trattazione è rappresentata proprio dal riconoscimento della natura patrimoniale del diritto a conseguire la legittima, confermata a livello di diritto positivo dalla previsione dell'art. 557 c.c. che ammette la cedibilità e trasmissibilità di tale diritto. Non può quindi dirsi che la rinuncia all'azione di riduzione costituisca una mera rinuncia ad una facoltà priva di conseguenze sul patrimonio del debitore, perché il diritto a conseguire la legittima ha contenuto patrimoniale ed è già acquisito al patrimonio del debitore per effetto della pretermissione. In questo senso, dunque, la rinuncia deve qualificarsi come atto dispositivo suscettibile di revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.

\*\*\* \*\*

Passando a trattare dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, deve ricordarsi come questi siano individuabili, oltre che nella sussistenza di un atto dispositivo, requisito di cui si è già trattato, nell'esistenza del credito, il *periculum damni*, il *consilium fraudis*, la *participatio fraudis* negli atti a titolo oneroso.

Quanto all'esistenza del credito vantato da Rosso s.r.l., è già stata in questa sede accertato il carattere non contestato del credito medesimo, sicché il requisito in parola deve certamente ritenersi integrato.


Per quanto concerne il pericolo di pregiudizio per le ragioni del creditore, è noto come di tale requisito la giurisprudenza dia un'interpretazione lata, ritenendo revocabile ogni atto di disposizione che renda più difficile o più onerosa la realizzazione del credito.

Tale maggiore difficoltà di realizzazione del credito va affermata nel caso di specie, considerando l'entità del credito medesimo e che il patrimonio relitto si compone di beni immobili, sicché il loro mancato acquisto *pro quota* da parte della Leonetti, per effetto della rinuncia all'azione di riduzione, espone il creditore ad un maggior pericolo di infruttuosità di una futura azione esecutiva.

Quanto alla consapevolezza, nella debitrice, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, come è noto si tratta di requisito da accertarsi in termini oggettivi ed anche mediante presunzioni. Reputa il Collegio che esso ricorra nel caso di specie, se si considera che l'atto di rinuncia è stato stipulato circa quattro anni dopo il riconoscimento di debito e

la costituzione di fideiussione del 6.4.2005 e a pochi giorni di distanza dalla messa in mora inviata ai fideiussori dal legale della Rosso s.r.l. (docc. 3 e 5 parte attrice), sicché non può dubitarsi della consapevolezza, nella debitrice Leonetti, del carattere pregiudizievole della rinuncia per le ragioni della creditrice.

Infine, essendo la rinuncia in questione un atto a titolo gratuito, alcuna indagine deve essere compiuta circa il requisito della *participatio fraudis*.

In conclusione, la domanda di revocatoria merita accoglimento. Conseguentemente, deve essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti della Rosso s.r.l., della rinuncia all'azione di riduzione posta in essere da Francesca Leonetti in data 3.3.2009. 

\*\*\* \*\*

A questo punto, rimosso ogni ostacolo all'esperibilità dell'azione surrogatoria, può passarsi a trattare dell'azione di riduzione.

Vanno prese le mosse dai risultati della consulenza tecnica d'ufficio, completa ed esente da censure, come tale integralmente recepita dal Tribunale.

Il CTU ha quantificato in € 327.214,96 il risultato della riunione fittizia all'epoca dell'apertura della successione. Su tale importo ha calcolato che la legittima spettante a Francesca Leonetti è pari ad € 81.803,74, ed avendo la stessa accettato il legato di abitazione del valore di € 55.680,00, che va quindi imputato alla legittima, ha quantificato la misura della lesione in € 26.123,74.

Non va invece recepito il diverso calcolo della lesione elaborato dal CTU tenendo conto della rinuncia del coniuge pretermesso; le Sezioni Unite della Cassazione, infatti, hanno chiarito che in ipotesi di rinuncia all'azione di riduzione ad opera di uno dei legittimari non si verifica accrescimento: "*In tema di successione necessaria, l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria va effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinuncia o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari*" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 13429 del 09/06/2006).

Per determinare in che percentuale Francesca Leonetti deve essere reintegrata va quindi effettuato il seguente calcolo:

275.534,96 (importo derivante dalla somma del valore delle disposizioni testamentarie in favore di Giuseppe Leonetti ed Elisa Micheli da sottoporre a riduzione) : 100 = 26.123,74 (misura della lesione) : X

X=9,48.

Pertanto, le disposizioni testamentarie in favore di Giuseppe Leonetti ed Elisa Micheli vanno entrambe ridotte nella misura del 9,48% secondo il disposto dell'art. 558 c.c.

Per effetto della riduzione della disposizione a titolo di erede universale si crea – secondo il maggioritario orientamento giurisprudenziale e dottrinale – una comunione ereditaria incidentale. In particolare, Francesca Leonetti diventa coerede assieme a Giuseppe Leonetti nella rispettiva misura del 9,48% e del 90,52% e quindi comproprietaria nella suddetta percentuale della quota di metà dei seguenti beni immobili:

-alloggio al piano rialzato sud sito in Novara via La Giovane Italia 1 censito presso il Catasto Urbano del Comune di Novara al foglio 24 part. 727 sub 2 cat. A/2 classe 2 vani 9,5 rendita € 613,29;

-autorimessa al piano seminterrato censita al foglio 24 part. 727 sub 4 cat. c/6 classe 4 mq 96 rendita € 94,20;

-area di pertinenza censita al Catasto Terreni al foglio 24 mappale 727 come ente urbano di mq 1.400;

-strada destinata ad uso pubblico censita al foglio 154 mappale 154.

Per quanto concerne, invece, la riduzione del legato, devono trovare applicazione i criteri dettati dall'art. 560 c.c., essendo oggetto del legato un immobile.

In considerazione dell'oggetto del legato (nuda proprietà di un appartamento) e della limitata percentuale da ridurre (9,48%), deve escludersi la praticabilità di una riduzione mediante separazione di una porzione dell'immobile in natura.

L'eccedenza che la legataria Elisa Micheli ha nell'immobile consiste nel 9,48% del valore del legato: 9,48% di € 60.320,00 = € 5.718,33. Tale ultimo importo, rappresenta, come detto, l'eccedenza, e non è superiore al quarto

della porzione disponibile: quest'ultima, infatti, è pari ad € 81.803,74; il quarto è pari ad € 20.450,93; € 5.718,33 < € 20.450,93.

Stabilisce l'art. 560 comma II c.c. che se l'eccedenza non supera il quarto della disponibile, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile compensando in denaro i legittimari.

Dunque Elisa Micheli ha diritto di ritenere l'immobile (alloggio al piano rialzato nord) e deve liquidare in denaro la legittimaria Leonetti.

La giurisprudenza ha precisato che la somma dovuta a titolo di conguaglio deve determinarsi con riguardo al valore attuale del bene (Cass. Sez. II n. 2975 del 20/03/1991).

Il valore attuale del legato può quantificarsi, secondo le indicazioni del CTU, decrementando del 10% il valore dello stesso alla data dell'apertura della successione: 10% di 60.320,00 = 6.032,00; 60.320,00 - 6.032,00 = 54.288,00; la somma attuale da liquidare è dunque pari al 9,48% di € 54.288,00 = € 5.146,50.

\*\*\* \*\*

A questo punto deve rammentarsi che parte attrice ha chiesto ~~un~~ l'accoglimento dell'azione surrogatoria in chiave satisfattiva, mediante la condanna di Giuseppe Leonetti ed Elisa Micheli a versare direttamente all'attrice la somma equivalente alla liquidazione della quota di legittima spettante a Leonetti Francesca.

Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, cui questo Collegio intende dare adesione, l'azione surrogatoria può avere effetto satisfattorio solo eccezionalmente, ed in particolare quando l'azione esercitata in surroga abbia ad oggetto un'obbligazione pecuniaria che, ove adempiuta dal terzo in favore del debitore, determinerebbe il concreto rischio che le somme vengano agevolmente occultate e quindi sottratte all'esecuzione forzata (Cass. Sez. II n. 1435 del 24/03/1978; Sez. II n. 723 del 23/01/1995).

Nel caso di specie, dunque, si giustifica un accoglimento dell'azione surrogatoria in chiave satisfattiva solo con riferimento all'obbligazione pecuniaria a carico della legataria Elisa Micheli. Questa, pertanto, deve essere condannata a corrispondere direttamente a Rosso s.r.l. la somma di € 5.146,50.

Con riguardo, invece, alla posizione di Giuseppe Leonetti, si è visto come l'azione di riduzione non sia esitata nell'accertamento di un'obbligazione pecuniaria a suo carico, ma unicamente nella creazione di una comunione ereditaria incidentale.

Non si configura dunque alcun rischio legato alla facilità di occultamento del denaro, sicché deve escludersi l'effetto satisfattivo dell'azione surrogatoria, essendo la creditrice sufficientemente tutelata dal riconoscimento, in capo a Francesca Leonetti, di una quota di comproprietà sugli immobili ereditari suscettibile di esecuzione forzata.

\*\*\* \*\*

Restano a questo punto da regolare le spese di lite.

Sebbene i convenuti siano soccombenti, ritiene il Tribunale che il carattere controverso delle questioni oggetto di trattazione giustifichi una parziale compensazione, nella misura di 1/3.

Per quanto concerne il tema dei criteri di liquidazione applicabili a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali attuata con il D.L. 1/2012 art. 9, convertito nella legge 24.3.2012 n. 27, ritiene il Collegio che, pur trattandosi di attività giudiziale svolta in prevalenza prima dell'entrata in vigore del menzionato decreto, la liquidazione debba comunque essere effettuata, con riguardo all'intera attività, sulla base dei nuovi parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali introdotti con il D.M. 20 luglio 2012 n. 140.

Ciò in forza della disposizione transitoria contenuta nell'art. 41, secondo cui *"Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore"*, e comunque sulla base di un'interpretazione che, da una parte, valorizzi il carattere unitario della prestazione dell'avvocato in ambito giudiziale e, dall'altro, consideri l'atto da assoggettare al principio *tempus regit actum* - con riferimento al succedersi nel tempo di provvedimenti determinativi dell'ammontare del compenso spettante all'avvocato - non il singolo atto difensivo di volta in volta da retribuire, ma piuttosto il provvedimento del Giudice consistente nella finale liquidazione del compenso defensionale.

Del resto, in senso favorevole alla prospettata interpretazione si è di recente pronunciata anche la Corte di Cassazione (sez. II, sentenza 28.09.2012 n.16581; Sez. Un. n. 17406/2012).

Tanto premesso, tenuto conto del valore della causa, da commisurarsi all'entità del credito accertato in capo a Rosso s.r.l., dell'attività svolta, del grado di complessità della materia e del tenore delle difese, appare congruo liquidare in favore di parte attrice i seguenti importi ██████████ € 3.250,00 per la fase di studio, € 1.650,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase istruttoria, € 3.500,00 per la fase decisoria, e così complessivamente € 9.900,00 per compenso professionale, oltre ad € 897,89 per esborsi, IVA e CPA come per legge.

Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, vengono invece poste definitivamente a carico dei convenuti soccombenti.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Novara in composizione collegiale,

definitivamente pronunciando,

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,

**condanna** So.ge.p.i.m. s.a.s., Antonio Micheli e Francesca Leonetti, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Rosso s.r.l., della somma di € 153.304,54 oltre interessi legali sino al 6.4.2005 e, successivamente, interessi ex D. Lgs. 231/2002 sino al saldo;

**revoca** l'atto di rinuncia all'azione di riduzione posto in essere da Francesca Leonetti in data 3.3.2009 e per l'effetto,

**dichiara** l'inefficacia di tale atto di rinuncia nei confronti di Rosso s.r.l.;

in accoglimento dell'azione surrogatoria promossa da Rosso s.r.l.,

**accerta** la lesione dei diritti di legittimaria di Francesca Leonetti ad opera delle disposizioni contenute nel testamento in morte di Riccardo Leonetti datato 1.8.2003 pubblicato in data 3.3.2009 e il diritto di Francesca Leonetti ad essere reintegrata nella misura del 9,48%; per l'effetto;

**dichiara** la parziale inefficacia delle suddette disposizioni testamentarie nei confronti di Francesca Leonetti;

**accerta** che, per effetto della riduzione delle disposizioni testamentarie, Francesca Leonetti è coerede e comproprietaria, assieme a Giuseppe

Leonetti, per le rispettive quote del 9,48% e del 90,52%, della quota di metà dei seguenti beni immobili:

-alloggio al piano rialzato sud sito in Novara via La Giovane Italia 1 censito presso il Catasto Urbano del Comune di Novara al foglio 24 part. 727 sub 2 cat. A/2 classe 2 vani 9,5 rendita € 613,29;

-autorimessa al piano seminterrato censita al foglio 24 part. 727 sub 4 cat. c/6 classe 4 mq 96 rendita € 94,20;

-area di pertinenza censita al Catasto Terreni al foglio 24 mappale 727 come ente urbano di mq 1.400;

-strada destinata ad uso pubblico censita al foglio 154 mappale 154;

**condanna** Elisa Micheli a pagare, in favore di Rosso s.r.l., la somma di € 5.146,50 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;

**condanna** So.ge.p.i.m. s.a.s., Antonio Micheli, Francesca Leonetti, Giuseppe Leonetti, Elisa Micheli, Maria Sacchi alla refusione di due terzi delle spese di lite in favore di Rosso s.r.l., spese liquidate per l'intero in 9.900,00 per onorario professionale e in € 897,89 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge;

**spese** compensate per il restante terzo;

**pone** definitivamente a carico di So.ge.p.i.m. s.a.s., Antonio Micheli, Francesca Leonetti, Giuseppe Leonetti, Elisa Micheli, Maria Sacchi le spese di CTU.

Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del 18 marzo 2013.

Il Giudice estensore  
*dott.ssa Simona Gambacorta*

Il Presidente  
*dott.ssa Angela M. Nutini*